

REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2000 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 e l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Precedenti fasi del procedimento

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due avvisi distinti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping⁽³⁾ e di un procedimento antisovvenzioni⁽⁴⁾ relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia.
- (2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A seguito di tale esame è stato stabilito che è opportuno adottare misure antidumping e misure compensative definitive al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dei risultati dell'in-

chiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni in merito.

- (3) Il 26 settembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE⁽⁵⁾, che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti suddetti dagli operatori elencati nell'allegato della decisione e che conclude le inchieste nei loro confronti.
- (4) Lo stesso giorno il Consiglio, tramite i regolamenti (CE) n. 1890/97⁽⁶⁾ e (CE) n. 1891/97⁽⁷⁾, ha imposto dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia. Le importazioni di salmoni d'allevamento dell'Atlantico provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti citati.
- (5) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 precisano le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste. In seguito ad un riesame della forma dei dazi, entrambi i regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999⁽⁸⁾.

B. Obblighi degli esportatori che hanno presentato impegni

- (6) Il testo degli impegni prevede che la mancata presentazione, entro una determinata scadenza, di una relazione trimestrale su tutte le vendite effettuate al primo cliente non collegato nella Comunità è considerato una violazione dell'impegno (salvo casi di forza maggiore).
- (7) Per il quarto trimestre del 1999, una società norvegese, la Fryseriet AS, ha omesso di presentare una siffatta relazione sulle vendite entro la data fissata, nonostante le fosse stato inviato un sollecito 24 ore prima della scadenza del termine. La Commissione ha inoltre offerto a tale società la possibilità di chiarire i motivi che possano averle impedito di presentare la relazione entro la scadenza prevista. Tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2592/1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 17).

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2652/1999 (GU L 325 del 17.12.1999, pag. 1).